

N. R.G.



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Raimondo Mesiano Presidente
Anna Mantovani Consigliere
Giuseppe Nuzzaci Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. r.g. promossa in grado d'appello

DA

(C.F.), elettivamente domiciliato in ,
presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e
difende come da delega in atti

(C.F.), elettivamente domiciliato in ,
presso lo studio dell'avv. , che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

(C.F.), elettivamente domiciliato in ,
presso lo studio dell'avv. , che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

(C.F.), elettivamente domiciliato in ,
presso lo studio dell'avv. , che lo
rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTI

CONTRO

(C.F.), elettivamente domiciliata in ,
presso lo studio dell'avv. , che lo
rappresenta e difende come da delega in atti



APPELLATO

avente ad oggetto: rapporti bancari.

LA CORTE

esaminati gli atti e i documenti di causa,

premesse che:

- con atto di citazione notificato in data 9.6.2014 la _____, congiuntamente ai fidejussori _____ e _____, ha chiesto al Tribunale di Milano l'accertamento della nullità delle pattuizioni di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, c.m.s., valute fittizie e, di conseguenza, la rideterminazione del saldo del conto corrente -acceso nell'anno 2000 (rapporto al quale erano acceduti contratti di apertura di credito e di anticipo su fatture), ed ancora in essere con _____ alla data di introduzione del giudizio;
- gli attori avevano chiesto al Giudice di ordinare alla banca convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti e di tutti gli estratti conto (*già vanamente da essi richiesti ex art.119 T.u.b. con raccomandata inviata alla Banca il 7.8.2014, quindi dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima del termine per le richieste e produzioni istruttorie*) e, successivamente, richiesto l'ammissione di c.t.u. per il ricalcolo del saldo di c/c;
- con sentenza n. _____ il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte, con l'onere delle spese processuali. In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, in quanto volto a supplire l'onere probatorio gravante sul correntista, e *“Considerato come parte attrice abbia documentato di avere inoltrato l'istanza ex art. 119 TUB solo nell'agosto 2014, deve concludersi come non potrebbe comunque essere acquisita al giudizio tutta la documentazione antecedente all'agosto 2004 e, quindi, in particolare il contratto di conto corrente risalente al 2000”*, rilevando poi come *“la mancata produzione in giudizio proprio del contratto di conto corrente, che si adduce pacificamente essere stato stipulato per iscritto dalle parti, preclude ogni disamina in ordine alle domande rivolte a ottenere una declaratoria di nullità di clausole ivi contenute, quali quella relativa alla pattuizione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e del tasso di interesse in misura ultralegale. Va, infatti, rilevato come, una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, come appunto nel caso di specie, sia onere dell'attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, piuttosto che l'assenza di pattuizioni di cui è*



stata excepta l'applicazione", ed ha infine ritenuto inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta di c.t.u., anche per l'accertamento dell'usurarietà dei tassi concretamente applicati attesa la ritenuta inattendibilità dei conteggi contenuti nella consulenza prodotta dagli attori, svolti secondo criteri diversi da quelli dettati dalla Banca d'Italia;

- con atto di appello ritualmente notificato la _____, ed i fideiussori hanno impugnato detta sentenza, reiterando le domande formulate in primo grado e sostanzialmente lamentando che: a) il giudice avrebbe errato rigettando la richiesta di esibizione del contratto *ex art. 210 c.p.c.* poiché incombe sulla banca un dovere di buona fede di conservare e mettere a disposizione le fonti del rapporto; b) il giudice avrebbe dovuto comunque ammettere la c.t.u., essendo possibile indagare i contestati profili di usurarietà anche sulla base della documentazione e perizia di parte da essi prodotta;

considerato che:

- l'accertamento della nullità delle pattuizioni in conto corrente e la conseguente rideterminazione del saldo impone all'attore l'allegazione, individuazione e la prova del titolo di cui si chiede la dichiarazione di nullità e delle specifiche cause di nullità;

- l'art. 119 T.U.B. consentendo al correntista di ottenere, a sue spese, *«copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»* e, correlativamente, imponendo alla banca di fornire al cliente la documentazione necessaria per la prova del suo diritto, si riferisce chiaramente alla sola documentazione contabile periodica (*id est*: gli estratti conto) ma non anche al contratto di conto corrente *“e ciò in quanto: a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati.”* (App. Milano I sez. sent.1796/2012)”. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006);

- l'ammissibilità dell'ordine di esibizione *ex art.210 c.p.c.* per l'acquisizione di copia dei contratti e della documentazione contabile (solo per quest'ultima nei limiti temporali di cui



all'art.119 Tub) è subordinata solo (oltre naturalmente al requisito dell'indispensabilità di detta documentazione ai fini del giudizio) al previo esercizio da parte del correntista del diritto/richiesta ex art.119 Tub che può essere esercitato "*anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo*" (cfr. da ultimo Cass. sent. n.11554/2017);
- la validità della pattuizione sugli interessi e loro capitalizzazione, sulle c.m.s. e sulle valute, dipende dal tenore letterale delle relative clausole, ed è quindi accertabile soltanto con la produzione del contratto in cui sono contenute, di cui è pacifica ed incontestata l'espressa richiesta di copia da parte dell'odierna appellante, sia con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado che con la raccomandata inviata alla Banca il 7.8.2014;

ritenuta quindi:

la necessità di acquisire ex art. 210 c.p.c. dalla Banca appellata la documentazione richiesta nei limiti di cui in dispositivo, riservando poi ogni decisione sull'ammissione dell'eventuale CTU -pure richiesta dall'appellante- all'esito della documentazione acquisita, da questa dipendendo, con ogni evidenza, l'attività e il tenore dei quesiti da eventualmente sottoporre all'ausiliario.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art.210 c.p.c. .

- 1) ordina all'appellata _____, l'esibizione e il deposito in originale del contratto di conto corrente n. _____, del contratto o dei contratti di apertura di credito e di anticipazione su fatture s.b.f. intercorsi tra le parti in causa, nonché dei relativi estratti conto periodici -questi ultimi limitatamente al decennio anteriore all'agosto 2014-, deposito da effettuarsi entro il termine del 31.1.2018;
- 2) rimette la causa per il prosieguo all'udienza collegiale del 21.2.2018 h.10.

Si comunichi.

Milano, 13 novembre 2017

Il Giudice Relatore

Giuseppe Nuzzaci

Il Presidente

Raimondo Mesiano

